

15649.12

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

18 SET. 2012

Oggetto:

Lavoro a

termina

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24555/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 15649

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Rel. Presidente - Ud. 05/07/2012

Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24555-2010 proposto da:

L [] L [] [] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo
studio dell'avvocato STUDIO GHERA GAROFALO,
rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFALO DOMENICO,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

2012

contro

2388

COMUNE DI BARLETTA [] in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso dagli avvocati PALMIOTTI ISABELLA, CUOCCI MARTORANO DOMENICO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1230/2009 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/10/2009 r.g.n. 2210/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2012 dal Consigliere Dott. ROSELLI FEDERICO;

udito l'Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega GAROFALO DOMENICO;

udito l'Avvocato BENITO PANARITI per delega ISABELLA PALMIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Trani [] [] esponeva di avere concluso il 6 aprile 2000 col Comune di Barletta un contratto avente ad oggetto l'incarico di dirigente del settore bilancio, servizi finanziari e contabili, con scadenza al 31 dicembre successivo.

Con decreto n. 12 del 28 aprile 2000 il Sindaco aveva previsto la proroga di una serie di incarichi già conferiti, fra cui quello del [], fino alla cessazione del proprio mandato amministrativo e comunque all'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali da parte dell'amministrazione comunale subentrante.

Malgrado ciò, con nota del 12 dicembre 2000 lo stesso Sindaco aveva comunicato al [] l'intenzione di avvalersi dell'originario termine del 31 dicembre.

Tanto esposto, il ricorrente chiedeva che il Tribunale accertasse l'inefficacia del contratto 6 aprile 2000, nella parte in cui prevedeva il termine ora detto, ed il diritto di proseguire il rapporto di lavoro ai sensi del decreto sindacale n. 12 del 28 aprile 2000, con le conseguenti statuizioni patrimoniali.

Costituitosi il Comune convenuto, il Tribunale rigettava la domanda con decisione confermata con sentenza del 13 ottobre 2009 dalla Corte d'appello di Bari, la quale notava, per quanto qui ancora interessa, che legittimamente il Comune si era avvalso del termine contrattuale, considerato che una durata minima del rapporto era prevista dalla contrattazione collettiva solo per i contratti a tempo indeterminato.

La previsione di proroga del termine, contenuta nel decreto sindacale n. 12 del 2000, non poteva avere efficacia se non con la conclusione di un nuovo contratto di incarico, rimessa alla discrezionale valutazione dell'amministrazione. Il [] aveva perciò solo un interesse legittimo, e non un diritto soggettivo, alla conclusione di tale contratto.

Federico Rondi

Contro questa questione ricorre per cassazione il soccombente, che ha anche depositato memoria. Resiste con controricorso il Comune di Barletta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La discussione in udienza ha avuto luogo malgrado che il difensore del Comune controricorrente abbia dichiarato di aderire all'astensione regolarmente proclamata dalle organizzazioni di categoria.

A norma dell'art. 5, lett. A, del Codice di autoregolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali il 13 dicembre 2007, l'astensione non è consentita nei procedimenti civili aventi ad oggetto, tra gli altri, licenziamenti individuali o collettivi. La disposizione va interpretata estensivamente, ossia riferita a tutte le controversie, come quella attuale, concernenti la fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costitutiva (come nei licenziamenti in senso stretto) o dichiarativa, dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore. Questi infatti tende in ogni caso ad evitare la fine di un suo diritto soggettivo, quello al lavoro, garantito dagli artt. 4 e 36 Cost.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché vizi di motivazione nell'interpretazione del decreto n. 12 del 2000. con cui il Sindaco aveva prorogato il termine di scadenza del rapporto di lavoro dei dirigenti comunali fino alla fine del suo mandato amministrativo.

Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 36, comma 5 ter, e 51, comma 5 bis, l. n. 142 del 1990, notando come per uno dei diversi dirigenti nominati nel suddetto decreto del Sindaco fosse stato stipulato un contratto di proroga del termine originariamente convenuto, ciò dimostrando il potere, spettante al Sindaco, di prorogare

Luca Rulli

24355/10

unilateralmente i contratti di incarico già in corso.

Col terzo motivo il ricorrente, invocando gli artt. 1326, 1328, 1372 cod. civ., sostiene che il decreto in questione, unitamente all'accettazione del lavoratore, aveva dato luogo ad un contratto di proroga del rapporto di lavoro.

I tre connessi motivi non sono fondati.

Non ha violato nessuna norma di ermeneutica negoziale la Corte d'appello, che ha interpretato l'atto sindacale nel senso della sua natura preliminare rispetto ad un contratto di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato; contratto stipulato dal Comune con un collega dell'attuale ricorrente ma a lui negato nell'esercizio di una discrezionalità che egli non contesta.

La natura di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, alla stipulazione del contratto è sostanzialmente riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale parla di "possibilità" di prorogare il rapporto, e non di obbligo gravante sul sindaco (pag. 7 del ricorso). Né sussistono basi normative per ravvisare nella determinazione unilaterale dell'organo amministrativo, preliminare al contratto privatistico, una proposta contrattuale.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cinquanta, oltre ad euro tremila per onorario, più accessori di legge.

Così deciso in Roma il 5 luglio 2012

Il Presidente ed estensore

Federico Rulli

IL CANCELLIERE

Off. sp. 1/1

Depositato in Cancelleria



oggi, 1.8 SET 2012

IL CANCELLIERE

Luigi Spina